



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"DANIELA SETTESOLDI"

Via del Capannone, 19 - 56019 Vecchiano (PI)
codice fiscale: 93044960503 - codice meccanografico: PIIC811002
Tel. + 39 050 868 444 - Fax + 39 050 864 393
PEO: piic811002@istruzione.it - PEC: piic811002@pec.istruzione.it
sito: <http://www.icvecchiano.gov.it> - codice univoco ufficio: UFZNY3



Circolare - 071

I.C. "D. SETTESOLDI" - VECCHIANO
Prot. 0001610 del 13/03/2023
I-1 (Uscita)

Al personale docente e ATA
Alle famiglie degli alunni ed esercenti la responsabilità genitoriale
Alla DSGA
Alla Presidente del Consigli di Istituto
Sito WEB
Atti
RE

Oggetto: Entrata in vigore della Legge Regionale 28 febbraio 2023, n. 8 "Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico. Modifiche alla L.R. 40/2009"

Si comunica alle AAVV che la Legge Regionale n. 8/2023 di cui all'oggetto è stata pubblicata sul B.U.R.T. il giorno 8 marzo 2023, pertanto, l'efficacia delle modifiche alla L.R. n. 40/2009, in tema di certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico, avranno efficacia a partire dal 15° giorno dalla pubblicazione, ossia dal 22 marzo 2023: fino ad allora rimarranno in essere le disposizioni precedenti.

Per opportuna conoscenza, alla presente si allega il testo della L.R. n. 8/2023 e, di seguito, si riporta l'estratto di interesse (in vigore dal 22/03/2023 in poi):

Art. 50 bis

Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella Regione Toscana è **abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza** di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.

2. L'obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina."

Vecchiano, 13 marzo 2023

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Gori

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993)